

Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2013, n. 41-5487

L. 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Individuazione di linee di studio e ricerche a supporto delle attività di gestione faunistico-ambientale.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto l'articolo 117 della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

vista la direttiva n. 147/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;

visto il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

vista la direttiva n. 1/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

vista la legge 04.06.2010 n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2009" – ed in particolare l'articolo 42, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" in attuazione della Direttiva 2009/147/CE, che introduce alcune misure per la salvaguardia dell'*habitat* ornitologico da parte dello Stato, al quale sono attribuiti anche compiti di ricerca e monitoraggio nel medesimo ambito, ponendo analoghi obblighi di conservazione ambientale a carico delle Regioni e delle Province autonome;

visti i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012") i quali recitano:

"1. La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è abrogata.

2. Gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia.

3. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248";

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” (Codice dell’ambiente);

vista la legge 11.02.1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 1 “Finalità della legge” che riconosce alla Regione la tutela dell’ambiente naturale, bene primario di tutta la collettività, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene nell’interesse della comunità internazionale, nazionale, regionale;

visto l’articolo 18 della legge 157/1992 così come novellato dalla legge comunitaria 2009, con l’introduzione del comma 1bis che recita: l’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

- a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
- b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

considerato che la delimitazione temporale del prelievo venatorio di cui all’articolo 18 della legge 157/1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, il cui soddisfacimento è attribuito alla competenza esclusiva dello Stato;

considerato che la salvaguardia dei beni naturalistici, la tutela della fauna, nonché la ricerca anche in collaborazione con l’Università sono richiamate dallo Statuto della Regione Piemonte sia nel Preambolo sia dagli artt. 6 e 14 (c2);

ritenuto che la Regione, nell’ambito degli indirizzi comunitari e nazionali, con il presente atto intende attivare uno studio e una ricerca sulle problematiche del rapporto ambiente – attività venatoria, al fine di individuare linee di intervento e supporto alla disciplina dell’attività venatoria da attuare per garantire la conservazione della fauna selvatica, nonché la salvaguardia della biodiversità, degli ecosistemi, dell’ambiente, in coerenza con gli obiettivi della programmazione e mediante lo svolgimento coordinato degli interventi, secondo quanto indicato nell’allegato alla presente deliberazione;

vista la l. 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che tra le sue finalità prevede di promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere sia faunistico che venatorio per il rilancio dell’economia agricola montana e collinare, valorizzando il ruolo della fauna selvatica e favorendo un più corretto rapporto con la popolazione;

ritenuto opportuno prevedere una ipotesi massima di spesa di euro 125.000,00;

considerato che il progetto verrà finanziato con le risorse disponibili sul competente capitolo dell’UPB 11111, relativo a spese per finanziamento di studi, ricerche, nonché per interventi e iniziative concernenti la protezione dell’ambiente a fini faunistici;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di intraprendere iniziative di studio e ricerca per la tutela della fauna selvatica omeoterma, per una pianificazione faunistico-venatoria finalizzata alla riqualificazione delle risorse naturali e alla regolamentazione del prelievo venatorio, indispensabile per la salvaguardia delle attività agricole, la promozione turistica, il contenimento dei danni, lo sviluppo dei fattori economici e della produzione agricola, secondo quanto indicato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prevedere, a copertura dei costi di realizzazione del progetto di studio e ricerca, una spesa di euro 125.000,00 oneri fiscali compresi, con le risorse che saranno disponibili sul competente capitolo dell'UPB 11111, del bilancio di previsione per l'anno 2013;
- di demandare alla Direzione Agricoltura – Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica di attivare gli atti necessari alla realizzazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Progetto di studio e ricerca a supporto delle attività di gestione faunistico-ambientale

Individuazione ed attivazione di linee di intervento e supporto

Premesse.

Con l'emanazione della L. 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) il legislatore statale ha inteso perseguire un punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse – meritevole di tutela – all'esercizio dell'attività venatoria, attraverso forme di programmazione e di pianificazione.

Momento qualificante di tale disciplina è l'articolo 18 (specie cacciabili e periodo dell'attività venatoria), ove sono indicate le specie e i periodi nei quali è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica.

Tale articolo di primaria importanza per il corretto esercizio dell'attività venatoria è stato in parte novellato dalla legge 04.06.2010 n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" che ha introdotto alcune misure di salvaguardia dell'*habitat* ornitologico da parte dello Stato, al quale sono attribuiti anche compiti di ricerca e monitoraggio del medesimo ambito, ponendo analoghi obblighi di conservazione ambientale a carico delle Regioni e delle Province autonome.

In particolare l'articolo 42 della citata legge introduce all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 l'articolo 18bis che recita:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli";

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le Regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta".

Si pone in evidenza che ormai la giurisprudenza consolidata, pur affermando che ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione la materia della caccia è di esclusiva competenza delle Regioni, ritiene che tutte le Regioni, anche quelle a statuto speciale, sono tenute a non oltrepassare la soglia minima di tutela fissata (anche in adempimento ad obblighi assunti in sede internazionale e comunitaria) dalla legge statale e dai successivi atti governativi, potendo soltanto limitare e non ampliare, non solo in qualità, ma anche in quantità le specie cacciabili individuate dall'articolo 18 della legge nazionale.

Sul piano Comunitario, il documento rivolto ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione della specie è il documento "Key Concepts document on Period of reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU" che stabilisce per ogni Stato membro ed ogni specie interessata la data di termine del periodo di riproduzione e la data di inizio della fase di ritorno al luogo di riproduzione degli uccelli.

Sul piano nazionale, in attuazione della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in data 28 luglio 2010 è stato redatto dall'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA) il documento dal titolo "Guida alla stesura dei calendari venatori", trasmessa a tutte le Amministrazioni regionali, con la quale l'Istituto individua dei principi generali a cui attenersi nella stesura dei relativi calendari ai fini di una corretta salvaguardia del patrimonio faunistico.

La Regione Piemonte con la l.r. 04 maggio 2012 n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) ha abrogato la legge regionale n.70 del 1996 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

In particolare l'articolo 40 della citata legge ha statuito:

"1. La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è abrogata.

2. Gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia.

3. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248".

In attesa di una nuova legge regionale, la copertura normativa nella nostra Regione è data dalla legislazione nazionale, che tuttavia, pur enunciando principi e norme generali, non considera la particolarità del territorio piemontese nella sue articolazioni territoriali e nella particolare conformazione orografica.

Inoltre a seguito delle vicende giurisdizionali che hanno investito il calendario venatorio 2012/2013 (Ordinanza del TAR Piemonte n. 519 del 08/09/2012) particolare attenzione deve essere posta alle disposizioni comunitarie e nazionali finalizzate a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli *habitat* naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

In particolare la Direttiva 92/43/CEE prevede la costituzione di una rete "ecologica" europea coerente di zone speciali di conservazione.

Attuativo di tale Direttiva è il DPR n. 357/1997 che riserva alle Regioni il compito di individuare con proprio procedimento i siti in cui si trovano gli *habitat* elencati nel decreto.

La Regione Piemonte con DGR n. 17-6942 del 24 settembre 2007 ha individuato, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (*habitat*) l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la costruzione della rete natura 2000.

Inoltre con DGR n. 37-28804 del 29 novembre 1999 come da ultima modificata con DGR n. 3-5405 del 28 febbraio 2007 ha proposto al Ministero le aree finalizzate alla costituzione di zone di protezione speciale.

Infine necessita la formazione del Piano Faunistico – Venatorio Regionale (PFVR), tuttora assente nella nostra Regione, che per espressa previsione normativa è obbligatorio per la previsione di misure di conservazione ovvero adeguati piani di gestione.

La Corte di Giustizia della Comunità Europea con sentenza del 4 marzo 2010 (C-241/08) ha ribadito e rafforzato l'obbligo di sottoporre il Piano Faunistico – Venatorio a opportuna Valutazione d'Incidenza, in assenza della quale il Piano deve considerarsi non in regola con le prescrizioni comunitarie.

Il progetto di studio e ricerca, sulla base degli indicatori scientifici e tecnici nonché in riferimento alla realtà del sistema Piemonte intende attivare linee di intervento e di supporto al Settore di riferimento.

OBIETTIVI

- ricerche di nuovi metodi di censimento di selvatici (ad es. lepre, cinghiale e capriolo) in ambienti caratterizzati da folta vegetazione, difficilmente esplorabili con i sistemi tradizionali;
- aggiornamento dello status e della presenza di alcune specie di uccelli, anche di interesse comunitario, in Piemonte e loro connessioni con le attività antropiche;
- aggiornamento dello status della fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio in funzione del Piano Faunistico – Venatorio Regionale (PFVR);
- valutazione dei danni all'agricoltura e degli incidenti stradali causati da animali selvatici e relative proposte di contenimento, in funzione del Piano Faunistico – Venatorio Regionale;

- analisi e valutazione dei documenti tecnici (Convenzioni Internazionali, Regolamenti, Direttive, Decisioni europee, documenti tecnici statali e ministeriali) interessanti la fauna selvatica;
- collaborazione ed assistenza al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, anche al fine di migliorare la gestione faunistica ivi incluso l'utilizzo della fauna come produttore di beni primari;
- collaborazione ed assistenza inerente la pianificazione Faunistico – Venatoria Regionale, comprensiva delle relazioni ambientali (VI, VIA, VAS) previste dalle disposizioni vigenti.

LINEE DI INTERVENTO

- 1) elaborazione di modelli nuovi di censimento a supporto di interventi più incisivi su animali responsabili di danni all'agricoltura;
- 2) monitoraggio e aggiornamento della presenza di alcune specie di uccelli finalizzato a determinare specie e modalità temporali in vista della stesura dei calendari venatori;
- 3) individuazione di linee di ricerca finalizzate ad aggiornare lo status della fauna selvatica presente nel territorio regionale, in funzione della predisposizione del Piano Faunistico – Venatorio Regionale;
- 4) proposta di gestione delle specie ornitiche presenti sul territorio piemontese;
- 5) valutazione e analisi dei documenti tecnico-scientifici anche ai fini della predisposizione del Piano Faunistico – Venatorio Regionale e alla formazione del calendario venatorio in coerenza con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia di gestione venatoria;
- 6) supporto alla programmazione delle attività gestionali che prevedono, in ottemperanza alle direttive, l'utilizzo della selvaggina come produttore primario.

ATTIVITÀ

1. Censimento

Sulla base dei censimenti svolti a cura della Regione Piemonte verrà effettuato un aggiornamento ed integrazione dei dati; studio della distribuzione, della densità e della struttura delle popolazioni di fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio in Piemonte;

2. Analisi e valutazione delle specie ornitiche:

- presenza e distribuzione, con particolare attenzione alle specie particolarmente protette e a quelle oggetto di prelievo venatorio e relativa proposta di gestione ai fini della formazione dei documenti di programmazione generale e di pianificazione faunistico - venatoria;
- verifica della gestione ambientale per individuare condizioni di particolare criticità e proporre nuove misure di tutela;

3. Danni all'agricoltura ed incidenti stradali

Sulla base dei dati in possesso della Regione sarà proposto un aggiornamento dei danni all'agricoltura e quelli derivanti da incidenti stradali con la finalità di attuare misure di contenimento idonee ad eliminare danni diretti ed indiretti causati dalla fauna selvatica;

4. Analisi tecnico-specialistica di documenti di provenienza comunitaria, nazionale, propedeutici alla formazione del Piano Faunistico – Venatorio Regionale, del calendario venatorio e delle disposizioni attuative;

5. I risultati degli studi e ricerche saranno comunicati a tutti gli operatori del settore (Province, ATC, CA, Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, ecc.) che sulla base di quanto rilevato potranno trovare soluzioni idonee alle singole realtà finalizzate a:

- gestione del territorio e della fauna selvatica;
- controllo delle risorse del territorio anche attraverso la realizzazione di nuove attività collegate alla pratica venatoria;
- sviluppo di fattori economici e della produzione agricola.

DECORRENZA INDICATIVA E DURATA

Il progetto di studio e ricerca sarà completato entro 12 mesi dalla sua attivazione.